



Fabio Monaco
Notaio

Repertorio n.ro 53.770

Raccolta n.ro 21.770

Verbale di riunione del consiglio di amministrazione
della "FONDAZIONE SIMONETTA PUCCINI"

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciannove maggio duemiladiciassette, alle ore quindici e minuti dieci (ore 15,10).

19.5.2017

In Viareggio, via Leonardo da Vinci n. 18.

Avanti di me FABIO MONACO, notaio in Viareggio, iscritto al collegio notarile di Lucca,

assistito dalle testimoni

- Paladini Donatella, nata a Lucca (LU) il 27 giugno 1958, residente in Viareggio (LU), via Monte Sagro n. 11;

- Tersitti Michela, nata a Viareggio (LU) il 20 febbraio 1979 e residente a Massarosa (LU), frazione Piano di Mommio, via Sarzanese Nord n. 7555/S;

è presente la signora

- **Puccini Simonetta** nata a Pisa il 2 giugno 1929, domiciliata per la carica ove appresso, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della "**FONDAZIONE SIMONETTA PUCCINI**" con sede in Viareggio (LU), frazione Torre del Lago Puccini, via Puccini n. 266, presso "Villa Museo Puccini", codice fiscale e partita I.V.A. 01992620466, iscritta in data 8 luglio 2005 al n. 137 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Lucca ai sensi del D.P.R. n. 351/2000.

Io notaio sono certo dell'identità personale della comparente, la quale mi richiede di assistere alla riunione del consiglio di amministrazione della predetta fondazione, che dichiara essere stato convocato in questo luogo e giorno, per le ore quindici, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"approvazione nuovo statuto Fondazione Simonetta Puccini".

Al che aderendo, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione, a norma di statuto, la medesima richiedente la quale, avendolo autonomamente verificato,

DICHIARA:

- che la riunione del presente organo è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo statuto;

- che è presente per il consiglio di amministrazione:

* la signora Puccini Simonetta, sopra generalizzata;

* la dottoressa Autiero Carmela nata a Napoli il 22 agosto 1946, residente a Viareggio (LU), via Maroncelli n. 388,

* il dottor Andres Maurizio nato a Pietrasanta (LU) il 4 aprile 1973, residente a Viareggio (LU), via Rossini n.ro 18,

- che sono assenti giustificati i consiglieri:

* Professor Giancarlo Forestieri nato a Ravenna il 14 settembre 1946, residente a Milano, via Goldoni n. 34,

* Professor Giovanni Godi nato a Soragna (PR) il 31 marzo 1938, residente ivi, via Matteotti n. 10;

- che è presente l'intero organo di controllo nelle persone dei revisori:

* dottoressa Bono Coraggioso Francesca nata a Milano il 1° aprile 1953, residente ivi, via Marcona n. 53,

* dottor Tonarelli Tomas nato a Massa 1° aprile 1973, residente ivi, via San

REGISTRATO a VIAREGGIO

in data 23/05/2017

al n. 2501 Serie 1T

Pancrazio n. 6,

* dottoressa Gagliardi Luisa nata a Verbania il 2 agosto 1950, residente a Milano, via Veglia n. 51, il tutto come risulta dal foglio presenze che il presidente mi esibisce e che io notaio ritiro e allego al presente atto sotto la lettera "A";

- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sull'argomento all'ordine del giorno e di non avere nulla da eccepire al riguardo;
- di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

* * *

Il Presidente prende la parola, esibisce all'assemblea il testo dello statuto composto da n. 18 (diciotto) articoli oggetto della delibera di cui all'ordine del giorno e illustra i motivi che ne consigliano l'adozione precisando che le modifiche principali consistono:

- nella variazione della denominazione della Fondazione da "FONDAZIONE SIMONETTA PUCCINI" a "FONDAZIONE SIMONETTA PUCCINI PER GIACOMO PUCCINI";
 - nella introduzione statutaria della figura del Vice Presidente tra gli organi necessari della Fondazione;
 - nella modifica dei poteri, del funzionamento e della composizione del consiglio di amministrazione con variazione del numero minimo 5 (cinque) e massimo 9 (nove) dei consiglieri sempre variabile e con l'aggiunta della precisazione che il numero dovrà essere sempre dispari;
 - in particolare, con riferimento al consiglio di amministrazione, sono state meglio determinate le modalità di nomina dei consiglieri all'esito della cessazione futura della carica della Fondatrice;
 - nella costituzione del fondo di gestione e nella disciplina relativa;
 - nella migliore disciplina del funzionamento del controllo contabile;
 - nella previsione di un eventuale nomina di un comitato scientifico;
 - nella regolamentazione del marchio distintivo dell'ente;
 - nella previsione di un quorum specifico e di un articolo dedicato inerente alle modifiche statutarie;
 - nella previsione di ulteriori ipotesi di cause di estinzione della fondazione.
- Oltre a ulteriori modifiche accessorie e formali, il tutto nella formulazione nota ai consiglieri e ai revisori per essere stata messa a disposizione dei medesimi prima d'ora, come gli intervenuti confermano in questa sede.

Il presidente, quindi, dichiara e dà atto:

- di essere stato espressamente e concordemente dispensato da parte degli intervenuti dalla lettura delle modifiche proposte;
- che per l'approvazione delle modifiche proposte sarà necessario il voto favorevole della maggioranza.

I revisori, all'unanimità, esprimono parere favorevole alle modifiche proposte.

* * *

Dopo breve discussione, che nessuno chiede di verbalizzare, il presidente mette ai voti per alzata di mano, l'argomento all'ordine del giorno e quindi constata che il consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti e quindi con il voto favorevole di tre consiglieri su cinque

HA DELIBERATO:

- di approvare le modifiche statutarie proposte adottando il testo statutario esibito dal presidente composto da n. 18 (diciotto) articoli;

- di conferire al presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione al deliberato.

A questo punto il presidente, dopo avere accertato il risultato delle votazioni, mi esibisce il nuovo testo statutario che io notaio ritiro e allego al presente verbale sotto la lettera "**B**" e, null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, scioglie l'assemblea alle ore quindici e minuti quaranta (ore 15,40).

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Ho letto, in presenza delle testimoni, questo atto alla comparente, la quale lo approva e con me e le testimoni lo sottoscrive alle ore quindici e minuti quarantacinque (ore 15,45).

Scritto da persona di mia fiducia e da me notaio, occupa tre pagine di un foglio fin qui.

F.to: Simonetta Puccini

F.to: Donatella Paladini (teste)

F.to: Michela Tersitti (teste)

F.to: Fabio Monaco - Impronta di Sigillo

Allegato "A" al repertorio n. 53.770

raccolta n. 21.770

FOGLIO PRESENZE DELLA
"FONDAZIONE SIMONETTA PUCCINI"

Presidente:

Dottoressa SIMONETTA PUCCINI

Simonetta Puccini

Consiglio di Amministrazione:

Dottoressa CARMELA AUTIERO

Carmela Autiero

Dottor MAURIZIO ANDRES

Maurizio Andres

Professor GIANCARLO FORESTIERI (assente)

Professor GIOVANNI GODI (assente)

Collegio Revisori dei Conti

Dottoressa Francesca Bono Coraggiosa

Francesca Bono Coraggiosa

Dottor Tomas Tonarelli

Tomas Tonarelli

Dottoressa Luisa Gagliardi

Luisa Gagliardi

Simonetta Puccini

Donatella Paladini (teste)

Ricchele Ferriter (teste)

[Signature]



Allegato "B" al Repertorio n.ro 53.770 Raccolta n.ro 21.770

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE SIMONETTA PUCCINI
PER GIACOMO PUCCINI**

Articolo 1

ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Per onorare e tutelare la memoria della persona, del nome, della vita e delle opere composte da Giacomo Puccini, la Sig.ra Simonetta Puccini nata a Pisa il 2 giugno 1929 (di seguito, per brevità, "la Fondatrice"), in data 29 gennaio 2005 ha istituito la FONDAZIONE SIMONETTA PUCCINI (C.F. 01992620466), con sede legale in Viareggio (LU), Fraz. Torre del Lago Puccini, Viale Puccini n. 266, c/o "Villa Museo Puccini", riconosciuta con provvedimento di data 8 luglio 2005, iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Lucca al n. 137, che d'ora innanzi avrà denominazione **FONDAZIONE SIMONETTA PUCCINI PER GIACOMO PUCCINI**.

La Fondazione è una istituzione culturale ed apolitica senza scopo di lucro; ha personalità di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dal codice civile e dalle norme di attuazione dello stesso.

La sua durata è illimitata.

Articolo 2

SCOPO

La Fondazione ha lo scopo di tenere viva e onorare la memoria di Giacomo Puccini attraverso iniziative che comprendono la conservazione, la valorizzazione, la divulgazione e la tutela del patrimonio culturale ed artistico del Maestro, nonché dei suoi antenati Giacomo il Vecchio, Antonio, Domenico e Michele.

La Fondazione intende promuovere e diffondere, in tutte le forme, la conoscenza delle opere, della vita di Giacomo Puccini e dei luoghi pucciniani, tramite l'organizzazione e il patrocinio di manifestazioni, convegni, mostre, studi, concorsi, corsi di avviamento e/o perfezionamento musicale, ricerche e studi letterari, musicali e musicologici, convegni di studio, produzioni discografiche, audiovisive, borse di studio nel campo degli studi Pucciniani, archivi, biblioteche.

La Fondazione ha il precipuo scopo di raccogliere, tutelare e conservare materiale archivistico, musicale e fotografico di proprietà dell'Ente o allo stesso affidato in uso/comodato, riferibile alla figura del Maestro e dei suoi antenati, riconoscendone il valore e l'utilità per la collettività tutta, nel rispetto dei principi e delle statuizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (*"Codice dei beni culturali e del paesaggio Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*).

La Fondazione gestisce e tutela il museo denominato "Villa Museo Puccini di Torre del Lago" sito presso la Villa di Torre del Lago Puccini (Viareggio), nonché l'"Archivio Puccini", conservato nella "Villa Museo Giacomo Puccini di Torre del Lago", dichiarato di interesse storico con provvedimento n. 2/2017 del 10 gennaio 2017 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana.

L'Ente, inoltre, ha lo scopo di concorrere, con opportune iniziative in collaborazione con le Autorità locali, alla difesa del territorio di Torre del Lago Puccini, anche mediante l'assegnazione del "Premio Giacomo Puccini per la

Natura e per l'Ambiente" per la difesa dei luoghi pucciniani, voluto dalla Fondatrice Sig.ra Simonetta Puccini, nonché ogni altra attività inerente e pertinente allo scopo.

Articolo 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) contribuzioni, lasciti, donazioni in beni e/o denaro o altri diritti effettuati da persone fisiche, giuridiche, enti di diritto privato e/o pubblico, elargiti con atti *inter vivos* o *mortis causa*, al precipuo scopo di incrementare il patrimonio della Fondazione;
- b) beni mobili, immobili o altri diritti acquisiti a qualsiasi titolo dalla Fondazione utilizzando proprie risorse;
- c) beni mobili e immobili concessi in proprietà, uso/concessione/comodato o altro diritto reale o personale di godimento alla Fondazione da parte di soggetti pubblici o privati;
- d) eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio dell'Ente;
- e) ogni altra entrata espressamente destinata dal Consiglio ad incremento del patrimonio dell'Ente.

Articolo 4

FONDO DI GESTIONE

Costituiscono il Fondo di gestione:

- a) contribuzioni, lasciti, donazioni in beni e/o denaro o altri diritti effettuati da persone fisiche, giuridiche, enti di diritto privato e/o pubblico, elargiti con atti *inter vivos* o *mortis causa*, non espressamente destinati ad incrementi patrimoniali;
- b) rendite e proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;
- c) proventi dell'attività di gestione della "Villa Museo Giacomo Puccini di Torre del Lago";
- d) gli avanzi di esercizio ed i proventi di gestione non destinati ad incremento del patrimonio dell'Ente.

È fatto divieto alla Fondazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione stessa. Tali poste dovranno essere destinate alla realizzazione degli scopi dell'Ente di cui all'art. 2.

Articolo 5

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 2, l'Ente ha facoltà di:

- a) stipulare contratti, negozi giuridici, accettare donazioni, elargizioni, conferimenti, sia *mortis causa* che *inter vivos*, nonché contrarre mutui, finanziamenti, stipulare contratti di compravendita immobiliare o contratti per l'acquisto di diritti reali o di godimento;
- b) sottoscrivere convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e/o private nello specifico settore di interesse;
- d) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, spettacoli, concerti, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- e) erogare premi e borse di studio;
- f) svolgere attività di formazione, corsi e seminari nel precipuo settore di competenza;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi e degli articoli di divulgazione e intrattenimento.

E' vietato all'Ente svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse e/o correlate.

Articolo 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi necessari della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Scientifico e/o il Direttore Scientifico.

Articolo 7

IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, alla presenza dei due terzi degli aventi diritto e con voto palese e favorevole della maggioranza degli intervenuti; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio; vigila sul rispetto dello Statuto e dei principi ispiratori della Fondazione, sul perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2; indirizza l'andamento della gestione dell'Ente.

In caso di necessità e urgenza, può assumere ogni decisione di ordinaria e di straordinaria amministrazione, chiedendone la ratifica al Consiglio alla successiva riunione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nonché il Comitato Scientifico; esercita tutte le funzioni demandate dalla Legge e dallo Statuto.

In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di incarichi apicali o anche di gestione da parte di altri Enti pubblici o privati, Fondazione pubbliche o private; in tal caso, il Consiglio valuta la compatibilità dell'incarico assunto e, qualora lo ritenga incompatibile con gli scopi della Fondazione o di impedimento alla regolare gestione dell'Ente, può deliberarne la decadenza.

Ai fini della validità della delibera di cui al comma precedente, è richiesta la presenza dei due terzi dei Consiglieri, compreso il Presidente, nonché voto palese e favorevole della maggioranza dei partecipanti, con astensione obbligatoria dal voto del Presidente.

Presidente a vita, salvo dimissioni, è la Fondatrice, Sig.ra Simonetta Puccini.

Articolo 8

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dalla Fondatrice; successivamente alla cessazione dalla carica della Fondatrice, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, alla presenza dei due terzi dei membri del Consiglio e con voto palese e favorevole della maggioranza degli intervenuti; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Rimane in carica sino alla nomina del nuovo Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita tutti i poteri e ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di cessazione dalla carica della Fondatrice, il Vice Presidente ne assume i poteri, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, per il periodo intercorrente tra la cessazione del Presidente e la nomina del nuovo Presidente, compreso quello di convocare il Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente. In tal caso, la convocazione del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire entro giorni sessanta dalla data di cessazione dalla carica della Fondatrice.

Il Vice Presidente è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di incarichi apicali o anche di gestione da parte di altri Enti pubblici o privati, Fondazione pubbliche o private; in tal caso, il Consiglio valuta la compatibilità dell'incarico assunto e, qualora lo ritenga incompatibile con gli scopi della Fondazione o di impedimento alla regolare gestione dell'Ente, può deliberare la sua decadenza.

Ai fini della validità della delibera di cui al comma precedente, è richiesta la presenza dei due terzi dei Consiglieri, compreso il Vice Presidente, nonché voto palese e favorevole della maggioranza dei partecipanti, con astensione obbligatoria dal voto del Vice Presidente.

Articolo 9

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri e sempre in numero dispari, compreso il Presidente.

All'atto di approvazione del presente Statuto, i membri del Consiglio sono nominati dalla Fondatrice; successivamente alla cessazione dalla carica della Fondatrice, i Consiglieri sono nominati dal Consiglio stesso. A tal fine, è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I Consiglieri durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e, salvo l'ipotesi di decadenza, rimangono in carica sino alla nomina del nuovo Organo o membro.

In caso di cessazione dalla carica del singolo Consigliere, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione per l'elezione del nuovo Consigliere entro giorni sessanta dalla data di cessazione dalla carica.

In caso di reiterata e ingiustificata mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, tale da impedirne funzionamento, il Consiglio ha la facoltà di dichiarare la decadenza del singolo Consigliere, provvedendo alla sua sostituzione, con voto assunto, alla presenza dei due terzi degli aventi diritto, compreso il Presidente, e con voto palese della maggioranza degli intervenuti.

Il Consigliere è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di incarichi apicali o anche di gestione da parte di altri Enti, Fondazione pubbliche o private; in tal caso, il Consiglio valuta la compatibilità dell'incarico assunto e, qualora lo ritenga incompatibile con gli scopi della Fondazione o di impedimento alla regolare gestione dell'Ente, può deliberarne la decadenza.

Ai fini della validità della delibera di cui al comma precedente, è richiesta la presenza dei due terzi dei Consiglieri, compreso il Presidente, nonché voto palese e favorevole della maggioranza dei partecipanti, con astensione obbligatoria dal voto del Consigliere di cui venga votata la decadenza.

Articolo 10

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

- a) governa la Fondazione e ne determina l'indirizzo di gestione, nel rispetto degli scopi di cui all'art. 2, tenendo conto dei programmi scientifici e culturali elaborati dal Comitato Scientifico o dal Direttore Scientifico;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) delibera le operazioni di straordinaria amministrazione, compresa la vendita o la dismissione del patrimonio, immobiliare e mobiliare, della Fondazione;
- d) delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio della Fondazione nell'ipotesi di cui al successivo art. 17;
- e) nomina il Presidente, successivo alla Fondatrice, scegliendolo tra i suoi membri;
- f) nomina il Vice Presidente, successivamente alla cessazione dalla carica della Fondatrice, scegliendolo tra i suoi membri;
- g) nomina i membri del Consiglio stesso, successivamente alla cessazione dalla carica della Fondatrice;
- h) revoca, ove ne ricorrano i giusti motivi, i membri degli organi della Fondazione, compreso il Presidente;
- i) elegge l'Organo di Controllo, determinandone il compenso;
- j) elegge i membri del Comitato Scientifico o il Direttore Scientifico;
- k) modifica le norme statutarie;
- l) può redigere il proprio Regolamento e quello del Comitato Scientifico e/o del Direttore Scientifico.

Articolo 11

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente due volte l'anno, entro il mese di aprile per la predisposizione e l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il mese di novembre per la predisposizione ed approvazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo.

Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quindici giorni prima della data prescelta, mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo posta elettronica ordinaria o mediante lettera raccomandata a.r., con indicazione dell'ordine del giorno.

In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere effettuata con posta elettronica ordinaria o con altri mezzi idonei alla prova di ricezione che rendano effettiva la conoscenza ai Consiglieri di data, luogo ed ordine del giorno, almeno tre giorni liberi precedenti la convocazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure si trova il segretario per la stesura e sottoscrizione dei verbali.

Per la validità delle delibere del Consiglio, salvo diversa previsione statutaria, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri, compreso il Presidente.

Le delibere sono adottate, salvo casi espressamente stabiliti dal presente Statuto, con voto palese ed a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto espresso dalla Fondatrice.

Ai fini della validità delle delibere relative a modifiche statutarie, è richiesta la presenza dei due terzi dei Consiglieri, compreso il Presidente, e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto espresso dalla Fondatrice.

I verbali delle adunanze del Consiglio sono trascritti in ordine cronologico in apposito registro dei verbali del Consiglio, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Presidente per la singola adunanza.

Articolo 12

L'ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un Collegio di tre Revisori dei Conti (di seguito, per brevità, "i Revisori"), scelti fra professionisti iscritti al registro dei revisori dei Conti, e/o ad un Revisore Unico.

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica cinque anni.

I singoli membri sono rieleggibili e, salvo l'ipotesi di decadenza, rimangono in carica sino alla nomina del nuovo Organo o del nuovo membro.

In caso di cessazione dalla carica del singolo Revisore e/o del Revisore Unico, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione per l'elezione del nuovo Revisore entro giorni sessanta dalla data di cessazione dalla carica.

All'atto di approvazione del presente Statuto, l'Organo di controllo è nominato dalla Fondatrice; successivamente alla cessazione dalla carica della Fondatrice, è nominato dal Consiglio. Ai fini della validità della delibera è richiesta la presenza dei due terzi dei Consiglieri ed il voto palese e favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di reiterata e ingiustificata mancata partecipazione ai lavori dell'Organo di controllo, tale da impedirne funzionamento, il Consiglio ha la facoltà di dichiarare la decadenza del singolo Revisore, provvedendo alla sua sostituzione dello stesso.

Ai fini della validità della delibera di cui al comma che precede, è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri, compreso il Presidente, nonché voto palese e favorevole dei due terzi dei partecipanti.

L'Organo di controllo è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di incarichi apicali o anche di gestione da parte di altri Enti, Fondazione pubbliche o private; in tal caso, il Consiglio valuta la compatibilità dell'incarico assunto e, qualora lo ritenga incompatibile con gli scopi della Fondazione o di impedimento alla regolare gestione dell'Ente, può deliberare la sua decadenza.

Ai fini della validità della delibera di cui al precedente comma, è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri, compreso il Presidente, nonché voto palese e favorevole dei due terzi dei partecipanti.

L'Organo di controllo vigila sulla gestione Amministrativa contabile della Fondazione, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme di legge, esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo e ne riferisce per iscritto al Consiglio.

Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, ricevendo le relative convocazioni.

In qualunque momento può richiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento della gestione ed effettuare verifiche e controlli richiedendo al Consiglio l'esibizione di documenti.

I verbali delle adunanze o della sessione di verifica sono trascritti, in ordine cronologico, in apposito registro dei verbali dell'Organo di Controllo.

Articolo 13

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato scientifico formato da tre membri, individuati tra cultori delle materie comprese nei fini istituzionali della Fondazione. Il Comitato dura in carica tre anni ed è rieleggibile; può essere revocato in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato sono tenuti a comunicare al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di incarichi apicali, di gestione o scientifici in altri Enti pubblici o privati, Fondazione pubbliche o private; in tal caso, il Consiglio valuta la compatibilità dell'incarico assunto e, qualora lo ritenga incompatibile con gli scopi della Fondazione, può deliberare la sua decadenza.

Ai fini della validità della delibera di cui al precedente comma, è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri nonché voto palese e favorevole dei due terzi dei partecipanti.

I verbali delle decisioni del Direttore Scientifico o, in alternativa, del Comitato Scientifico, sono trascritti, in ordine cronologico, in apposito registro.

Articolo 14

ESERCIZIO FINANZIARIO DELLA FONDAZIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno solare.

Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Consiglio approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo, il rendiconto economico e finanziario di quello precedente.

Il bilancio preventivo e il rendiconto devono fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, in base ai principi stabiliti per gli enti senza fine di lucro.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato e da una relazione sulla gestione, è depositato nei termini di legge.

Articolo 15

MARCHIO

La denominazione "Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini" costituisce marchio distintivo dell'Ente, è di proprietà dell'Ente stesso ed è tutelato e regolamentato dalle disposizioni civilistiche e dalla normativa in materia dei diritti d'autore.

Articolo 16

MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto sono adottate dal Consiglio di Amministrazione con la presenza dei due terzi dei suoi componenti e con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.

In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto espresso dalla Fondatrice.

Articolo 17

SCIoglIMENTO E CESSAZIONE DELLA FONDAZIONE

È vietata l'incorporazione della Fondazione, la fusione della stessa con altre fondazioni e/o enti pubblici o privati, nonché società di persone o capitali, o qualsiasi altra operazione che ne determini la perdita dell'autonomia giuridica e patrimoniale.

Nelle ipotesi di cui all'art. 28, co. 1 c.c. (esaurimento dello scopo della Fondazione, impossibilità e scarsa utilità dello stesso, insufficienza del patrimonio dell'Ente rispetto al conseguimento degli scopi di cui all'art. 2), la trasformazione di cui all'art. 28 stesso è esclusa e le ipotesi sopra menzionate sono espressamente da considerarsi causa di estinzione della Fondazione.

In caso di estinzione ai sensi dell'art. 27 c.c., ovvero nell'ipotesi di cui al comma che precede, il Consiglio di Amministrazione, previa nomina di un liquidatore, delibera la devoluzione dei beni tutti della Fondazione ad altro Ente pubblico o privato avente finalità analoghe a quelle statutarie della Fondazione, in base al criterio della omogeneità della destinazione per gruppi di beni, al principio del godimento pubblico delle opere d'arte, ai principi di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (*"Codice dei beni culturali e del paesaggio Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*) ed alle volontà testamentarie della Fondatrice.

Ai fini della validità della delibera di cui al precedente comma, è richiesta la presenza di tutti i Consiglieri nonché voto palese e favorevole dei due terzi dei partecipanti.

Articolo 18

NORMATIVA APPLICABILE E CONTENZIOSO

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto valgono le disposizioni della legge italiana.

Ogni eventuale controversia tra gli Organi della Fondazione, nonché quelle relative all'interpretazione, esecuzione e validità del presente Statuto e successive integrazioni e/o modifiche, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna parte provvederà alla nomina di un arbitro e mentre il terzo arbitro, cui saranno affidate le funzioni di Presidente, sarà nominato concordemente dagli arbitri nominati; in caso di loro disaccordo o inerzia, la nomina sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale di Lucca

Gli arbitri procederanno in ritualmente secondo le disposizioni del codice di procedura civile. La sede dell'arbitrato sarà Viareggio, Fraz. Torre del Lago Puccini.

F.to: Simonetta Puccini

F.to: Donatella Paladini (teste)

F.to: Michela Tersitti (teste)

F.to: Fabio Monaco - Impronta di Sigillo